



### **Istituto d'Istruzione Superiore 'G. Ferraris - F. Brunelleschi'**

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI) – Tel. 0571/ 81041 – fax 0571 81042 – C.F. 91017160481  
e-mail fiis012007@istruzione.it – Pec fiis012007@pec.istruzione.it – www.ferraris.eu  
Cod Min. FIIS012007 Codice Univoco UF8UAP

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **Art. 1 Contenuti del presente regolamento**

Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri nei confronti dei singoli e dell'intera comunità scolastica.

Nell'applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

Il regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235).

Pertanto, l'individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell'Istituto.

Il voto 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni ai doveri degli studenti definiti dallo statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.

### **Art. 2 Doveri comportamentali degli studenti**

La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 1 dello statuto:

- la funzione formativa e educativa della comunità scolastica;
- i valori democratici;
- la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- il rispetto reciproco di tutte le persone;
- il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Si richiamano integralmente i doveri riportati nell'art. 3 del D.P.R. 249/1998. In particolare, gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto;
- ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico;
- ad avere cura dell'ambiente scolastico.

### **Art. 3 Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari:**

- 1 Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni;
- 2 Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi;
- 3 Reiterato disturbo delle attività didattiche;

- 4 Incuria dell'ambiente scolastico;
- 5 Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell'istituto o stabilite dal Regolamento d'Istituto
- 6 Allontanamento dall' Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione;
- 7 Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell' Istituto, nei confronti di altri alunni o di terzi presenti nell'Istituto;
- 8 Alterchi con ricorso a vie di fatto;
- 9 Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
- 10 Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:

- In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- L'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all' intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Sarà cura del Consiglio d'Istituto evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
- Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

#### **Art. 4 Individuazione delle sanzioni disciplinari.**

Infrazione	Sanzione	Competenze
1	Ammonizione scritta	Coordinatore di classe
2	Sospensione per un giorno	Consiglio di classe
3	Sospensione da due a tre giorni	Consiglio di classe
4	Sospensione da quattro a cinque giorni	Consiglio di classe
5	Sospensione da sei a sette giorni	Consiglio di classe
6	Sospensione da otto a nove giorni	Consiglio di classe
7	Sospensione da 10 a 11 giorni	Consiglio di classe
8	Sospensione da 12 a 15 giorni	Consiglio di classe
9	Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni	Consiglio di Istituto
10	Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio di Istituto

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicabili anche in caso di infrazioni disciplinari commesse durante scambi culturali, soggiorni- studio o altre esperienze formative in Italia, in Europa o in altre Nazioni con le seguenti integrazioni:

a) per mancanze disciplinari molto gravi, che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato in Italia o nello Stato ospitante o che possano arrecare danno al progetto educativo in atto, il responsabile del progetto e gli accompagnatori, informato il Dirigente scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rimpatrio, a spese della famiglia stessa, dell'alunno/a che si sia reso/a responsabile di tali atti.

b) A tale sanzione andranno a sommarsi, al termine del periodo di scambio, soggiorno-studio o altra esperienza formativa, quelle inflitte dagli organi scolastici competenti, secondo la procedura indicata dal presente regolamento.

Recidiva

In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall'irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all'irrogazione della sanzione immediatamente superiore.

### **Art. 5 Attenuanti**

In caso di infrazioni del tipo 3-4-5-6-7-8 da parte di alunni di nota correttezza, le infrazioni possono essere ridotte di un terzo rispetto al minimo previsto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello Statuto, allo studente può essere offerta dall'organo competente all'irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica, e compatibilmente con le norme a tutela della sicurezza e l'organizzazione della vigilanza .

Le attività proponibili sono le seguenti, in ragione di trenta minuti effettivi per ogni giorno di sospensione:

- Pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.
- Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
- Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l'alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.

### **Art. 6. Procedura di irrogazione delle sanzioni**

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:

- il docente o l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l'infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informa il Consiglio di classe e il Dirigente scolastico;
- il coordinatore di classe, sentito il Consiglio di classe, richiede al Dirigente scolastico la convocazione in tempi brevi del Consiglio di classe in seduta di collegio perfetto come in sede di scrutinio (con la presenza di tutti i docenti);
- Il provvedimento è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente scolastico ed è indirizzata alla famiglia dell'alunno. Lo stesso è riportato sul registro dei verbali del Consiglio di classe ed inserito nel fascicolo personale dello studente.

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto si procede nel modo seguente:

- il docente o l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l'infrazione deve segnalarlo al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informa il Dirigente scolastico;
- Qualora il Dirigente scolastico ed il Consiglio di classe lo ritengano necessario, viene inoltrata la segnalazione, insieme alla relazione del coordinatore con la difesa dello studente al Presidente del Consiglio di Istituto;
- il Presidente convoca in tempi brevi il Consiglio di Istituto;
- il Consiglio adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;

- Il provvedimento a cura del Dirigente scolastico è trasmesso alla famiglia dell'alunno; è riportato sul registro dei verbali del Consiglio di classe e inserito nel fascicolo dello studente.
- Nei casi di cui alle ipotesi contemplate fra i 'Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari' ai numeri 9) e 10), il dirigente può disporre, in via cautelativa, l'immediata sospensione dello studente dalle lezioni.

### **Art. 7 Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell'irrogazione, chiunque abbia interesse può presentare un ricorso in forma scritta all'Organo di garanzia, di cui al punto seguente.

L'organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

### **Art. 8 Organo di garanzia**

L'organo di garanzia di cui al comma secondo dell'articolo 5 dello Statuto degli studenti è composto da:

- 1 il Dirigente scolastico, che svolge la funzione di Presidente;
- 2 due docenti individuati dal Consiglio di Istituto;
- 3 due genitori individuati dal Consiglio di Istituto;
- 4 un rappresentante del personale ATA individuato dal Consiglio di Istituto;

I membri sono designati all'inizio dell'anno scolastico; per ciascuna componente (salvo il Dirigente scolastico), nei casi in cui dovessero verificarsi situazioni di incompatibilità e/o di dovere di astensione, il membro coinvolto non partecipa alla decisione.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro il termine di 10 gg., la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede all'immediata sospensione e a segnalare l'episodio anche alla autorità competente.

### **Art. 9 Ricorsi**

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto. Contro le sanzioni disciplinari, lo studente o chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta relativa alla sanzione. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e deve essere motivato. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione fino alla decisione. L'Organo di garanzia decide entro dieci giorni.

Contro il presente regolamento è ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di uno specifico organo di garanzia regionale.